

COMUNE DI PONT CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.03.2021 AL 29.02.2024.

CIG: 8605014A2F

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura dei materiali necessari per la manutenzione ordinaria e la gestione delle aree verdi comunali, secondo le specifiche contenute nel presente capitolato.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG del presente appalto è il seguente: 8605014A2F.

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE E MODALITA' ESECUTIVE

I beni oggetto di manutenzione cui si riferisce il presente capitolato sono:

1. aree verdi di pertinenza della scuola primaria in via Marconi 23/bis
2. aree verdi di pertinenza della scuola secondaria di primo grado in via Roma n. 11
3. aree verdi di pertinenza della scuola dell'infanzia in via gen. C.A. Dalla Chiesa/via Roscio
4. aree verdi di pertinenza del salone polifunzionale (ad esclusione dell'area di pertinenza del micronido)
5. aree verdi di pertinenza del nuovo edificio scolastico in via Roma n. 11
6. area verde in via Soana (campetto calcio);
7. area camper (compreso la parte esterna la recinzione verso il torrente Soana per la larghezza di 1 ml)
8. area Feiteria – ex conceria
9. parco giochi Prà del Bacio
10. parco giochi di Oltresoana (piazza Sant'Anna/via Frassinetto)
11. parco Ettore Mazzonis
12. piazza Craveri: area verde presso il Monumento ai caduti, aiuola interno rotonda compresi gli alberi, aiuola presso i servizi igienici pubblici;
13. piazza Europa: aiuola interno rotonda e alberi adiacenti fermata autobus;
14. aiuole e alberi presso il viale Ex Internati ("Lea")
15. aiuole presso il Palazzo Municipale;
16. area verde tra la piazza XXV aprile e parco Mazzonis/parco giochi scuola dell'infanzia
17. sentieri e muretti e area verde di pertinenza del complesso monumentale della Torre Ferranda;
18. sentieri e muretti e area verde di pertinenza del complesso monumentale della Torre Tellaria;
19. strade ed aree pubbliche da sottoporre a trinciatura:
 - a. tratto di strada per frazione Panier da bivio su SP47 per Frassinetto fino ad inizio muro di sostegno barriere paramassi;

- b. tratto di strada per borgata Sangiapiana da bivio su SP47 per Frassinetto fino a fine strada comunale;
- c. tratto di strada di accesso alla borgata Truccà da bivio su SP47 per Frassinetto fino a fine strada comunale;
- d. tratto di strada borgata Faiallo da bivio su SP47 per Frassinetto fino a confine comunale con Comune di Cuorgné;
- e. tratto di strada borgata Faiallo alta;
- f. via Moletti;
- g. via Roma e area impianti sportivi (comprese le piccole aree verdi piantumate e non) fino a intersezione con SP47 per Frassinetto/via Roma;
- h. tratto di strada per frazione Piancerese da confine comunale con Comune di Sparone fino a fine strada;
- i. tratto di strada da bivio strada di accesso alla borgata Piancerese fino a Case Moie;
- j. via Berchiotti parte alta;
- k. strada vecchia sterrata per Sparone zona Prati della Fiera/Pratidonio;
- l. strada di accesso alla borgata Boetti;
- m. strada di accesso e lungo la borgata Bisdonio;
- n. via Alpette;
- o. via Montiglio da intersezione con via Roggie fino a intersezione strada di accesso a complesso monumentale della torre Tellaria;
- p. strada di accesso e lungo la borgata Truch Merlin;
- q. strada di accesso al sito di deposito dei rifiuti ingombranti fino a fine strada;
- r. strada comunale della borgata Lantigliera verso Comune di Sparone;
- s. Piazzali e scarpate della ferrata in borgata Sarro

Le opere da eseguirsi consistono in:

- a) al bisogno, pulizia delle aree, delle fioriere e delle aiuole dagli arbusti e dalle infestanti, con raccolta e smaltimento delle materie di risulta;
- b) regolazione dei tappeti erbosi, del verde dei sentieri, delle aiuole per il periodo 1° marzo - 31 ottobre tale da mantenerli costantemente in ordine (altezza massima dei tappeti cm.10), con raccolta e smaltimento delle materie di risulta;
- c) regolazione e manutenzione delle siepi a cadenza per il periodo 1° marzo - 31 ottobre, tale da mantenerli costantemente in ordine e ben definite;
- d) trinciatura dei bordi strada e scarpate per un minimo di due volte l'anno con mezzo e braccio meccanico, soffiatura degli sfalci, raccolta e smaltimento delle materie di risulta per una larghezza minima di scarpata di 2 metri; nel caso in cui non fosse raggiungibile con il braccio meccanico, la rifinitura dovrà essere eseguita manualmente con decespugliatore a mano o altra attrezzatura idonea;
- e) regolazione dell'impianto irriguo automatico presso il Monumento ai Caduti e l'area della torre Ferranda, irrigazione manuale di aiuole, fioriere e tappeti secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- f) potatura annuale su segnalazione dell'Amministrazione comunale degli alberi di piazza Craveri, piazza Europa, Viale Ex Internati, area camper, parchi giochi e comunque di tutte le aree comprese all'interno del presente appalto (si precisa che la potatura andrà eseguita anche fuori dal periodo 1° marzo – 31 ottobre al fine di non danneggiare le piante, ma compresa all'interno del presente appalto);

La Ditta appaltatrice del presente servizio dovrà essere dotata di ogni possibile attrezzatura atta all'esecuzione dei lavori previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà eventualmente fornire indicazioni di priorità sull'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Mensilmente la ditta appaltatrice dovrà presentare presso l'ufficio tecnico comunale un elenco delle attività svolte.

Le operazioni di manutenzione delle aree di pertinenza delle scuole non devono essere eseguite durante l'orario scolastico.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata triennale per il periodo 01.03.2021 – 29.02.2024.

La durata del servizio di manutenzione delle aree verdi, va dal 1° marzo al 31 ottobre di ciascun anno; al di fuori di tale periodo verranno comunque svolte le attività relative alla potatura, eventuale piantumazione ove e se richiesto dall'amministrazione comunale.

ART. 4 - CANONE D'APPALTO

Il canone a base d'appalto viene stabilito in euro 30.000,00 (trentamila/00) annuali e erogati per ogni periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre, come specificato dall'art. 3, rideterminato in forza del ribasso offerto; il pagamento avverrà in rate mensili posticipate corrispondenti a 1/8 del canone annuale di aggiudicazione.

La somma annua di € 30.000,00 oltre IVA di legge è comprensiva dell'importo di € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dell'intero a base d'asta per l'intero triennio risulta pertanto essere di € 90.000,00 oltre IVA di legge, comprensivo della somma di € 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all'Amministrazione appaltante tutta la documentazione prescritta nella procedura di gara e costituire la prescritta cauzione provvisoria.

All'offerta sarà allegata una dichiarazione da cui risulti che il concorrente ha preso visione di tutte le circostanze generali e particolari del servizio da svolgere e di tutte le condizioni di contratto che possono influire sull'esecuzione del contratto stesso, ritenendo compensativa di ogni suo obbligo contrattuale l'offerta presentata.

Art. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto d'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione comunale.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa comunicazione da parte della ditta appaltatrice delle opere da subappaltare e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo dell'appalto.

Il concorrente deve indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Art. 7 - CAUZIONI

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 (due) per cento dell'importo di contratto per l'intero triennio, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nell'importo di € 1.800,00.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la cauzione verrà costituita sull'importo di aggiudicazione per l'intero triennio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti, o cattive gestione, o altro evento a lui imputabile.

E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi dell'appaltatore, ove la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa durante l'esecuzione del contratto. Ove l'appaltatore stesso non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo dal canone d'appalto.

La cauzione rimane vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 8 - PENALITA'

L'incuria o la mancata effettuazione delle prestazioni comportano l'applicazione, a seguito di accertamenti in loco alla presenza dell'appaltatore, della penalità di € 500,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. oppure comunicazione mail PEC.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati dall'ufficio comunale mediante ritenuta sulla prima rata del canone d'appalto.

L'ente appaltante dovrà procedere con la rescissione del contratto per la mancata effettuazione di prestazioni qualora gli accertamenti di incuria e di conseguenza le penalità comminate dovessero raggiungere il numero di due.

Il contratto verrà dichiarato risolto nei modi di cui al successivo art. 11 per inadempienza.

Art. 9 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve assicurare il servizio con proprio personale e di predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi della normativa vigente. Tale piano deve essere consegnato all'Ufficio Tecnico prima dell'inizio delle attività.

Il personale addetto al servizio dovrà essere indenne da condanne per reati contro il patrimonio e dovrà risultare abile dal punto di vista fisico e psichico: ove emergessero motivi tali da farlo risultare non idoneo al servizio, l'amministrazione potrà richiedere la sostituzione immediata della persona.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore si obbliga a garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone durante i servizi stessi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità.

Si obbliga a fornire dispositivi di protezione individuale al proprio personale come previsto dalle vigenti norme.

L'Impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al presente appalto.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione segnalerà la situazione al competente Ispettorato del lavoro.

L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolge il presente appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo dell'appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola; l'impresa non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento e non ha titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il personale comunale e verso i cittadini.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare o sostituire i dipendenti che non mantenessero un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza o fossero trascurati nel servizio o usassero un contegno o un linguaggio scorretto o riprovevole.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE

L'Amministrazione comunale deve risolvere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

Nel caso di negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni poste dal presente appalto, oppure nel caso in cui l'appaltatore comprometta la regolarità del presente servizio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale invierà allo stesso appaltatore una sua relazione sulle relative inadempienze contrattuali, prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare al Comune le sue discolpe o dichiarazioni. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Responsabile del Servizio Tecnico dispone la risoluzione del contratto d'appalto, che verrà comunicato alla Ditta con lettera raccomandata A.R. oppure con comunicazione via mail PEC.

In relazione al presente capitolato, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione del contratto d'appalto può avvenire per gravi inadempienze contrattuali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti cause di risoluzione:

- violazione della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale;

- violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- uso di mezzi non idonei, non omologati, non in regola con le posizioni assicurative;
- gravi mancanze nell'esecuzione o interruzione arbitraria del servizio.

La risoluzione del contratto è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico previa contestazione scritta dell'addebito e diritto dell'appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il procedimento di risoluzione deve concludersi entro 30 giorni.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese relative al presente appalto sono a carico dell'Impresa.

Sono altresì a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese contrattuali inerenti il presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto, nonché ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore elegge domicilio in questo Comune di Pont Canavese - Via Marconi, 12.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata o mediante messo notificatore comunale.

Art. 14 - CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ivrea.

Pont Canavese, lì 22.01.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Antimina MANCINO
(firmato digitalmente)